Contratto Collettivo Integrativo Regionale COOPERATIVE SOCIALI (2013 – 2015)

REGIONE MARCHE

Ancona li, 27/06/2013

In data 27 Giugno 2013, presso la sede di Legacoop Marche, tra:

- Eraldo Giangiacomi per Federsolidarietà – Confcooperative Marche;
- Amedeo Duranti per Legacoopsociali Marche;
- Orietta Zitti per l'Associazione Generale Cooperative Italiane – Solidarietà Marche;

e

- Delia Arpe e Luana Bortone per Funzione Pubblica - CGIL Regionale Marche;
- Selena Soleggiati, Marco Paialunga e Vincenza De Leo per FISASCAT – CISL Regionale Marche;
- Laura Raccosta per Funzione Pubblica – CISL Regionale Marche;
- Carlo Santini e Paola Cirilli per la Federazione Poteri Locali – UIL Regionale Marche

è stata raggiunto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo regionale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo cooperative sociali della regione Marche.

Premessa

L'obiettivo primario della contrattazione integrativa della cooperazione sociale del settore socio-assistenziale, educativo ed inserimento lavorativo è rappresentato dall'impegno delle parti a migliorare sempre più la qualità dei servizi offerti individuando come scelta strategica la valorizzazione del lavoro attraverso il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nella organizzazione dei servizi ed assicurando la crescita economica e professionale degli addetti operanti nelle cooperative sociali stesse.

Le parti ritengono indispensabile la piena applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo e della contrattazione di secondo livello così come previsto dell'art. 10 rubricato "struttura della contrattazione" del CCNL vigente.

Nella piena consapevolezza che risultano ancora irrisolti anche alcuni problemi di natura gestionale e legislativa riconducibili alle pubbliche amministrazioni e che persiste la prassi adottata dalle Pubbliche Amministrazioni di perseguire il massimo risparmio nei bandi di gara per l'aggiudicazione degli appalti, talvolta addirittura in violazione del D. Lgs. 163/2006, si ritiene necessario un intervento congiunto presso le istituzioni che trovi specifica concretizzazione in un avviso comune da sottoscrivere durante la vigenza del presente Contratto integrativo territoriale e da presentare al governo regionale anche al fine di assicurare il pieno rispetto della DGR 343 del 19/03/2012.

Si ritiene inoltre indispensabile sollecitare gli "Osservatori Provinciali sulla cooperazione", istituiti presso le Direzioni territoriali del lavoro, a promuovere la sottoscrizione di intese, protocolli, atti di indirizzo in materia di tutela delle condizioni di lavoro negli appalti.

Le parti stigmatizzano il comportamento della Regione Marche relativamente alla abolizione del Tariffario Regionale di cui alla Delibera della Regione Marche n. 343 del 19/03/2012, che introduce ulteriori elementi di incertezza e di difficoltà in un settore già pesantemente provato dai tagli alla finanza pubblica ed in questo senso, successivamente alla stipula del presente contratto, sigleranno un accordo per definire, a differenza delle tabelle emanate dal Ministero del Lavoro sul costo del lavoro, il costo orario dei servizi svolti dalle Cooperative sociali, che tenga conto anche dei relativi costi organizzativi ed amministrativi nonché degli oneri derivanti dai vari obblighi normativi che gravano sulle cooperative sociali.

Tale tariffario individuerà, conseguentemente, le risorse finanziare minime che dovranno essere individuate dagli Enti Appaltanti per la determinazione di basi di appalto che consentano l'integrale applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché del presente Contratto Territoriale ed una corretta concorrenza tra le imprese partecipanti alle gare di appalto.

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente contratto territoriale di secondo livello si applica alle cooperative, sociali e non, operanti nel territorio della Regione Marche e che applicano il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, relativamente alle attività svolte nello stesso territorio ancorché sia altrove la sede legale.

Art. 2 - Decorrenza e durata

Il presente contratto territoriale di secondo livello decorre dalla data di sottoscrizione per la parte normativa e dal 1 gennaio 2013 per gli effetti economici, ha durata per il triennio 2013 – 2015 scade pertanto il 31/12/2015.

Esso s'intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza e anche se disdettato produrrà effetti sino al rinnovo ad eccezione di quanto previsto dall'art. 9 (rubricato sotto il titolo "Elemento Retributivo Territoriale") che sarà oggetto di nuova contrattazione decentrata alla naturale scadenza.

Art. 3 - Relazioni Sindacali

Le parti si danno atto che un buon sistema di relazioni sindacali rappresenta uno strumento indispensabile per la gestione delle finalità della contrattazione di secondo livello.

A tal fine le parti concordano che, oltre a quanto già previsto dall'art. 9 del CCNL, al livello regionale sono attribuite le seguenti funzioni:

- verifica periodica dello stato di applicazione della contrattazione integrativa;
- interpretazione autentica del presente Contratto Territoriale di secondo livello;
- determinazione dell'ammontare delle quote dell'ERT collegate ai parametri di cui alle lettere c) e d) sulla base delle metodologie indicate nel presente accordo ed allegati relativi.

Il confronto a livello Regionale sarà attivato su richiesta di una delle parti, avrà cadenza periodica sulla base delle specifiche esigenze e sarà seguito da apposito verbale. L'attivazione dell'incontro avverrà entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

Art. 4 - Comitato Misto Paritetico Regionale

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in materia dall'art. 9 del CCNL di categoria, le parti si impegnano a ricostituire il Comitato Misto Paritetico Regionale.

Il Comitato Misto Paritetico Regionale avrà funzioni di monitoraggio e controllo soprattutto per quanto riguarda l'applicazione delle normative regionali, le gare d'appalto e l'andamento economico finanziario delle imprese cooperative e sull'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato (personale coinvolto, formazione, stabilizzazione).

Art. 5 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale

Nel richiamare quanto previsto dal CCNL vigente in tema di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, le parti concordano che dovranno essere sempre più incrementati gli investimenti e concordate le priorità di intervento utilizzando l'insieme delle risorse, anche contrattuali, a disposizione.

Pertanto, nell'ambito del complessivo monte ore annuale, ogni anno verranno concordati a livello aziendale gli interventi formativi sul personale e le priorità da garantire, sia sul versante della qualificazione sul lavoro che su quello dell'aggiornamento ed della formazione permanente.

Art. 6 - Utilizzo del mezzo proprio di trasporto, per ragioni di servizio

Alla lavoratrice ed al lavoratore che utilizza il mezzo proprio per ragioni di servizio, verrà corrisposto per ogni chilometro effettuato un rimborso forfettario.

A detti lavoratori verrà corrisposto per ogni chilometro riconosciuto come da CCNL un rimborso pari ad Euro 0,20658. Sono fatte salve condizioni di miglior favore in essere.

In caso di variazione superiore o inferiore al 10% del costo dei carburanti stabilito alla data della stipula del presente contratto le parti si incontreranno per definire le eventuali modifiche.

Se gli Enti appaltanti nel corso della durata del presente contratto dovessero recepire un riconoscimento del rimborso del carburante per l'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio superiore a quanto definito ai commi precedenti, sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori l'importo stabilito dal committente.

Art. 7 - Attività di soggiorno

Viene considerato soggiorno estivo/invernale un periodo di tempo uguale o superiore ad una giornata che comporti il pernottamento di una notte al di fuori della sede abituale di lavoro.

Alla lavoratrice ed al lavoratore impegnati nei soggiorni estivi e/o invernali verrà riconosciuta un'indennità aggiuntiva, stabilita convenzionalmente in 8 ore per ogni giornata di attività di soggiorno, pari a € 30,00 giornaliere a copertura del disagio relativo.

L'indennità spetta integralmente anche ai lavoratori part-time.

Durante l'attività di soggiorno agli operatori sono garantiti, vitto, alloggio e trasporto. Nel caso di soggiorno superiore alle due settimane verrà prevista una turnazione con almeno due giorni di riposo consecutivi nell'arco della settimana.

Art. 8 - Inquadramenti professionali

Qualora emergano profili professionali non specificatamente indicati tra i profili esemplificativi del sistema di classificazione di cui all'art. 47 del CCNL, verrà effettuato un esame congiunto degli eventuali casi al fine di ricondurli all'interno delle declaratorie professionali.

Le lavoratrici ed i lavoratori in possesso della qualifica di "operatore socio sanitario (OSS)" che prestano la propria attività in strutture socio sanitarie o in strutture o servizi convenzionati con le Aziende Sanitarie della Regione Marche devono essere inquadrati nella categoria C2.

Art. 9 - Elemento Retributivo Territoriale

Le parti convengono di istituire, come previsto dall'articolo 10, punto 2, lettera b) del CCNL, un Elemento Retributivo Territoriale (ERT) che ha le caratteristiche di non determinabilità a

priori e di variabilità e, in quanto incerto nella corresponsione e nell'ammontare, per lo stesso troveranno applicazione i particolari regimi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente.

L'ERT sarà determinato in base ai criteri previsti dal presente articolo e sarà erogato ad ogni lavoratrice/ore in forza al momento della data di erogazione dello stesso. Per le lavoratrici e i lavoratori part time l'ERT sarà calcolato in proporzione alle ore contrattuali e tenendo conto delle eventuali variazioni contrattuali intervenute in corso d'anno.

L'ERT è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione.

Ai soli fini metodologici si assumono le seguenti terminologie:

Parametro di raffronto	il dato, numerico o a percentuale, fisso o variabile, che costituisce la base per la misurazione del risultato.
Anno di riferimento	l'anno per il quale sono valutati i dati ai fini della erogazione dell'ERT. Per la prima erogazione l'anno di riferimento è il 2012 valutato sulla base dei bilanci che verranno approvati entro il primo semestre del 2013, per la seconda erogazione il 2013 sulla base dei bilanci che verranno approvati entro il primo semestre del 2014 e così per l'anno successivo.
Anno di erogazione	l'anno nel quale sono misurati i risultati di settore o individuali rispetto ai parametri di raffronto, viene quantificato l'ERT ed è effettivamente corrisposto ai lavoratori dal 2013 (prima erogazione) al 2015 (ultima erogazione relativa al presente accordo).

Parametri di raffronto

L'ERT è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese che operano nel territorio di riferimento (Regione Marche). La valutazione congiunta di detti risultati sarà effettuata assumendo i seguenti indicatori:

a) **Periodo di servizio**

anno 2013: € 40,00
anno 2014: € 45,00
anno 2015: € 50,00

Il parametro è individuale e viene determinato all'interno delle singole cooperative prendendo in considerazione la sommatoria dei mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento ai lavoratori ed alle lavoratrici in forza al momento della erogazione. I periodi di servizio inferiori a 15 gg. mensili non verranno considerati mentre quelli pari o superiori ai 15 gg. verranno considerati come mese intero. I periodi di aspettativa non retribuita non sono considerati come periodi di servizio.

b) **Andamento delle presenze effettive in servizio**

anno 2013: € 25,00

anno 2014: € 25,00
anno 2015: € 30,00

Il parametro è individuale e viene determinato all'interno delle singole cooperative sulla base degli eventi di malattia da 1 a 3 giorni secondo i criteri di seguito indicati:

Eventi per anno solare:	nessun evento da 1 a 3 giorni:	100 % quota ERT
Eventi per anno solare:	fino a 2 eventi da 1 a 3 giorni:	75 % quota ERT
Eventi per anno solare:	da 3 a 5 eventi da 1 a 3 giorni:	50 % quota ERT

La presenza di più di 5 eventi da 1 a 3 giorni determina l'azzeramento della presente quota di ERT. Gli eventi iniziati ma non conclusi nel periodo di riferimento verranno considerati nell'anno successivo.

Non verranno considerati gli eventi di malattia con prognosi superiore a 3 giorni.

c) **Andamento dei tempi medi di pagamento**

anno 2013: € 40,00
anno 2014: € 40,00
anno 2015: € 40,00

Il parametro prenderà in considerazione i tempi medi di pagamento della committenza attraverso un indice costruito con riferimento alla sommatoria dei bilanci del campione di cooperative di cui all'allegato "A" al presente contratto e derivante dal rapporto tra le voci "C – II – Crediti" dello Stato Patrimoniale e la voce "A – 1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del Conto Economico con la seguente metodologia:

- somma delle voci del Conto Economico "A – 1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni" dei Bilanci del periodo di riferimento del campione di cooperative concordato dalle parti e allegato come parte integrante del presente accordo e rubricato sotto il nome "Allegato A", diviso 365 così da ottenere il valore convenzionale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni giornaliero;

- somma delle voci dello Stato Patrimoniale "C – II – Crediti" dei Bilanci del periodo di riferimento del campione di cooperative;

- divisione del totale dei crediti per il valore convenzionale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni giornalieri così da ottenere il numero di giorni medi di ritardo dei pagamenti, arrotondato alla unità per difetto.

Esempio:

Totale valore della produzione:	€ 36.500.000 diviso 365 = € 100.000
Totale crediti	€ 11.650.000
Giorni medi di ritardo	€ 11.650.000 diviso € 100.000 = giorni 114,6 da arrotondare a 114

Per l'anno di erogazione 2013, con riferimento all'anno 2012, le parti concordano che il parametro concorrerà alla maturazione dell'ERT secondo lo schema di seguito indicato:

- da 0 a 100 giorni : 100%
- da 101 a 120 giorni : 75%

- da 121 a 140 giorni : 50%
- da 141 a 160 giorni : 25%
- oltre 160 giorni di ritardo medio dei pagamenti la presente quota di ERT non verrà corrisposta.

Nel caso in cui negli anni successivi, anche a causa di interventi legislativi in materia, si dovessero registrare sostanziali modifiche ai tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, le parti si incontreranno per definire scaglioni più rispondenti al nuovo scenario.

d) **Rapporto tra costo del lavoro e ricavi delle vendite e delle prestazioni**

anno 2013: € 40,00
anno 2014: € 40,00
anno 2015: € 40,00

Il parametro prenderà in considerazione il rapporto percentuale esistente con riferimento al campione di Cooperative individuato tra le parti, tra il costo del lavoro ed i ricavi delle vendite e delle prestazioni come di seguito indicato:

1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	Sommatoria della Voce A1 del Conto Economico desunta dai bilanci delle Cooperative di cui all'elenco allegato al presente accordo.
2	Costo del lavoro	Sommatoria delle voci del Conto Economico desunte dai Bilanci delle Cooperative di cui all'elenco allegato al presente accordo di seguito indicate: B9 – Per il Personale B12 – Accantonamenti, per la parte afferente eventuali una tantum o contratti territoriali 22 – Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate solo per quanto riguarda l'IRAP.
3	Rapporto percentuale	"Costo del lavoro" diviso "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" per 100 arrotondato sempre per difetto.

Il parametro sarà misurato per l'anno di riferimento con la metodologia indicata quale media ponderata del campione di cooperative concordato dalle parti e allegato come parte integrante del presente accordo denominato "Allegato A",

Il parametro concorrerà alla maturazione dell'ERT secondo lo schema di seguito indicato:

Rapporto percentuale fino a 64,99% : 100%
Rapporto percentuale da 65,00% a 69,99% : 50%
Rapporto percentuale da 70,00% a 75,99% : 25%
Con un rapporto percentuale superiore al 76,00 % la presente quota di ERT non sarà corrisposta.

Raccolta dei dati e determinazione dell'ERT

Le Cooperative rappresentanti il campione dovranno trasmettere copia completa del Bilancio

di Esercizio relativo all'anno di riferimento entro il 30 settembre dell'anno di erogazione.

Le parti, riunite in apposita commissione tecnica composta da 1 componente per ogni Organizzazione Sindacale e 1 componente per ogni Organizzazione Datoriale, sulla base dei dati di Bilancio ricevuti, provvederanno a calcolare l'ammontare delle quote dell'ERT di ciascun anno di riferimento collegate ai parametri di cui alle precedenti lettere c) e d) sulla base dei criteri e in relazione agli importi massimi definiti nel presente accordo ed allegati relativi e a comunicare tale valore alle cooperative e ai livelli territoriali delle Organizzazioni Sindacali entro il 31 Ottobre dell'anno di erogazione.

Le cooperative rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo aggiungeranno i valori risultanti dall'applicazione dei parametri individuali di cui alle lettere a) e b) i valori risultanti dai parametri collettivi delle lettere c) e d) e provvederanno alla erogazione dell'ERT unitamente alla retribuzione relativa al mese di Novembre dell'anno di erogazione.

In caso di cessazione in corso d'anno del rapporto di lavoro per cambio di appalto la cooperativa cessante erogherà ai lavoratori cessati un importo pari all'ERT dell'anno precedente a quello di riferimento riproporzionato per i mesi di anzianità maturati nell'anno di riferimento. La cooperativa subentrante riconoscerà invece l'ERT dell'anno di riferimento rapportato ai mesi di anzianità maturati nell'anno.

Le parti individuano l'importo massimo dell'ERT, stabilito in € 145,00; € 150,00; € 160,00 rispettivamente per gli anni 2013, 2014, 2015. Tali valori rientrano nel 3% della retribuzione annua prevista dal CCNL.

I suddetti importi massimi, validi per le lavoratrici ed i lavoratori inquadrati nel livello C1 a tempo pieno, viene riproporzionato per tutti i livelli previsti dal CCNL vigente come di seguito indicato relativamente all'anno 2013.

Livello	Minimo contrattuale conglobato mensile Gen. 13	Importo massimo ERT (Euro)
A1	1.166,59	127,64
A2	1.177,36	128,82
B1	1.232,21	134,82
C1	**1.325,21**	**145,00**
C2	1.364,90	149,34
D1	1.405,20	153,75
D2	1.482,30	162,19
E1	1.577,99	172,66
E2	1.703,19	186,36
F1	1.881,12	205,83
F2	2.148,31	235,06

Per gli anni successivi verrà allegata apposita tabella in sede di stipula definitiva del presente contratto.

L'ERT sarà riproporzionato sia in base ai mesi di anzianità nell'anno di riferimento che in base all'orario settimanale contrattualmente stabilito in caso di contratto part time.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa o in presenza di variazioni dell'orario settimanale di lavoro nel corso del periodo di riferimento la determinazione individuale dell'ERT dovrà tenere conto di tali variazioni.

L'ERT non sarà utile ai fini della maturazione di alcun altro istituto contrattuale e di legge.

Art. 10 - Contratti a tempo determinato

Premesso che la Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha sensibilmente allungato gli intervalli di tempo tra un contratto a termine ed il successivo, intercorrenti tra il medesimo datore di lavoro ed il medesimo lavoratore, e che la legge n. 134/2012 all'articolo 46 bis, comma 1, lettera a), ha modificato la legge n. 92/2012 introducendo la possibilità di ridurre gli intervalli di tempo tra un contratto ed il successivo, oltre che per le attività stagionali, in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le parti convengono, in attuazione della normativa citata, che gli intervalli di tempo per la successione di contratti a termine stipulati in coerenza con il Decreto Legislativo n. 368/2001 e con l'articolo 25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo, tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro, sono fissati in:

- 20 giorni per i contratti a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
- 30 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi,

oltre che nei casi di cui all'articolo 1, comma 9, lettera h) della Legge 92/2012, anche negli ulteriori casi di assunzione a termine di cui alle lettere da a) a h) di cui al primo comma dell'articolo 25 del CCNL.

Art. 11 - Accordi regionali antecedenti

Con la firma del presente contratto si intendono prorogati in continuità ed in piena validità i seguenti accordi:

- "Accordo su criteri e modalità per la presentazione di progetti individuali rivolti a persone svantaggiate di cui all'art.2 del CCNL Cooperative Sociali" siglato in data 05 maggio 1998;
- "Accordo sindacale regionale" siglato il 15 gennaio 2001 e successive proroghe sino alla firma del presente accordo.
- "Verbale d'accordo" siglato in 01/03/1993 esclusivamente per quanto previsto dal punto 6 del documento "Definizione aspetti applicativi CCNL Coop. Sociali" che viene di seguito riportato:

 "6) Si specifica inoltre che in merito al diritto tra i lavoratori delle cooperative sociali sulla precedenza al diritto di assegnazione del lavoro, si procederà alla suddetta assegnazione secondo l'ordina di priorità sottoelencato:

 1 – Condizioni contrattuali risultanti dalle convenzioni;
 2 – Anzianità di servizio nell'ambito dello stesso appalto;
 3 – Anzianità di servizio in cooperativa;
 4 – Esigenze organizzative;
 5 – Situazioni familiari

 I criteri di cui sopra vengono intesi a parità di qualifica e verranno applicati tenendo presente criteri di solidarietà.
 Tale meccanismo si applicherà tanto per aumento che per diminuzione di personale o di ore lavorate.
 Tale diritto permane quindi all'interno dello stesso appalto o servizio anche quando per cambio di gestione tali lavoratori dovessero essere assunti da un'altra cooperativa".

Tale validità sarà interrotta solo nel caso in cui il CCNL dovesse introdurre accordi in contrasto con quanto definito nei citati accordi, nel qual caso le parti si incontreranno per definire le possibili armonizzazioni.

Art. 12 - Azioni positive per le pari opportunità

Le parti si danno atto della necessità di avviare le azioni positive per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e delle organizzazioni del lavoro come previsto dal vigente CCNL al fine di integrare tempi di vita e di lavoro così come previsto dall'art. 9 della legge n° 53 dell'8 marzo 2000 che prevede anche misure di sostegno delle suddette azioni positive attuate sulla base della contrattazione di secondo livello.

Le parti convengono sull'opportunità di dare attuazione al Decreto Legge 216/12 e convertito nella Legge n° 228 del 24 dicembre 2012 in tema di congedi parentali e di incontrarsi a tal fine entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Art. 13 - Imprese in difficoltà

Fermo restando quando previsto dall'art. 10 punto 2 sub c del CCNL (imprese in difficoltà) le parti si incontreranno entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo per definire le modalità e i criteri per l'applicazione delle casistiche previste nel primo comma del medesimo articolo.

Art. 14 - Norme finali

Rimangono in vigore eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quanto definito dal presente accordo territoriale.

Il presente accordo consta di n. 14 articoli, n. 11 pagine e n. 1 allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Federsolidarietà – Confcooperative Marche

Legacoop Sociali (Legacoop Servizi) Marche

Associazione Generale Cooperative Italiane Solidarietà Marche;

Funzione Pubblica – CGIL Marche

FISASCAT – CISL Marche

Funzione Pubblica – CISL Marche

Federazione Poteri Locali - UIL Marche

Allegato "A" al Contratto Collettivo Integrativo Regionale Cooperative Sociali Regione Marche

Elenco delle Cooperative facenti parti del campione ai fini della determinazione dei parametri di cui all'articolo 9 lettere c) e d).

1	Ancona	Coop. sociale A	Cooss marche
2	Ancona	Coop. sociale A	Asscoop
3	Macerata	Coop. sociale A	Il faro
4	Fermo	Coop. sociale A	Nuova ricerca res
5	Ancona	Coop. sociale A	Hmuta
6	Ascoli piceno	Coop. sociale A	P.a.ge.p.ha.
7	Ancona	Coop. sociale A	La Gemma
8	Pesaro	Coop. sociale B	Tkv
9	Ascoli piceno	Coop. sociale B	Iside
10	Pesaro	Coop. sociale B	T41b
11	Ancona	Coop. sociale B	Zanzibar
12	Ancona	Coop. sociale B	Tulipano



